

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2016
816/2016/R/EEL

AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI RCV E DISP_{BT}, RELATIVE ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA. MODIFICHE AL TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 29 dicembre 2007, 349/07;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 659/2015/R/eel);
- la deliberazione 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 782/2016/R/eel);
- la deliberazione 29 dicembre 2016, 814/2016/R/com;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, (di seguito: TIV);
- il disegno di legge concorrenza recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", attualmente in discussione nel Senato della Repubblica, atto AS2085 (di seguito: DdL Concorrenza);

- il documento per la consultazione 29 ottobre 2015, 514/2015/R/eel, recante “Mercato dell’energia elettrica, revisione dei prezzi e delle componenti per la commercializzazione al dettaglio – PCV e RCV” (di seguito: documento per la consultazione 514/2015/R/eel);
- la nota della Direzione Mercati 27 giugno 2016, prot. Autorità 18174, agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni (di seguito: nota 27 giugno 2016).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- il decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro:
 - posto un obbligo di separazione societaria delle attività di vendita e di distribuzione dell’energia elettrica nei casi in cui le reti dell’impresa distributrice alimentino più di 100.000 clienti finali;
 - istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita;
- in merito alle condizioni economiche applicate ai clienti finali in maggior tutela e alla remunerazione degli esercenti per il servizio erogato, il TIV prevede che:
 - ai clienti in maggior tutela sia applicato il corrispettivo *PCV*, il cui valore è definito in linea con i costi di commercializzazione sostenuti da un operatore del mercato libero;
 - agli esercenti la maggior tutela sia riconosciuta una remunerazione che assume livelli differenti a seconda che il servizio sia svolto da una società societariamente separata che alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni (componente *RCV*), da una società societariamente separata che alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di punti prelievo pari o inferiore a 10 milioni (componente *RCV_{sm}*) o dall’impresa distributrice in forma integrata (componente *RCV_i*), dimensionate per tenere conto delle diverse attività svolte dall’esercente la maggior tutela;
 - la differenza tra quanto complessivamente pagato dai clienti finali in maggior tutela a titolo di corrispettivo *PCV* e quanto riconosciuto agli esercenti mediante le componenti *RCV*, *RCV_{sm}* e *RCV_i* sia ripartita mediante la componente *DISP_{BT}* tra i clienti finali in maggior tutela e i clienti serviti nel mercato libero aventi le caratteristiche previste dalla legge per accedere a tale servizio;

- in particolare, il diverso riconoscimento previsto dalle componenti RCV e RCV_{sm} è stato introdotto dalla deliberazione 659/2015/R/eel per tenere conto dell'impatto derivante dalla dimensione aziendale sui costi, con riferimento alla possibilità o meno di sfruttare eventuali economie di scala;
- nel dettaglio, con riferimento ai suddetti corrispettivi e componenti risulta che:
 - essi sono differenziati in base alla tipologia di cliente finale, distinguendo tra punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici in bassa tensione (di seguito: clienti domestici), punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica (di seguito: clienti illuminazione pubblica), altri punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: clienti BT altri usi);
 - il corrispettivo PCV e la componente $DISP_{BT}$ sono unici a livello nazionale, mentre le componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i sono differenziate in base alle zone territoriali definite dal TIV (Centro Nord e Centro Sud);
 - il corrispettivo PCV e le componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i sono articolati in quota fissa (c€/punto di prelievo/anno) per i clienti domestici e per i clienti BT altri usi, e in quota energia (c€/kWh) per i clienti illuminazione pubblica; la componente $DISP_{BT}$ prevede la medesima articolazione sopradescritta, tranne per i clienti domestici cui si applica la tariffa D2 per i quali è prevista un'applicazione in quota fissa e in quota energia, i cui valori sono differenziati per scaglioni di consumo;
- inoltre, relativamente alla remunerazione degli esercenti la maggior tutela, il TIV prevede meccanismi di riconoscimento ulteriori rispetto alle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i atti alla copertura di costi non inclusi nella definizione delle suddette componenti; tali meccanismi sono applicabili ai soli esercenti che manifestino detti costi e che richiedano la partecipazione ai suddetti meccanismi di compensazione;
- al riguardo il TIV:
 - definisce il meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti (articolo 16bis), destinato alla copertura degli oneri per la morosità dei clienti finali relativa a prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributrice, per le quali la medesima impresa distributrice abbia evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale;
 - prevede la definizione di un meccanismo di compensazione della morosità (articolo 16ter) da applicare nei casi in cui il riconoscimento per la morosità implicito nel calcolo delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i risulti inferiore a quanto sostenuto dal singolo operatore;
- la delibera 659/2015/R/eel ha poi previsto, modificando il TIV, che con successivo provvedimento fosse disciplinato uno specifico meccanismo di perequazione a garanzia del potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi in ragione dell'uscita dei clienti finali dal servizio di maggior tutela, da applicare a partire dall'anno 2016;
- la deliberazione 369/2016/R/eel ha introdotto la *Tutela SIMILE*, uno strumento di accompagnamento al mercato libero dei clienti finali di maggior tutela,

prevedendo, tra l'altro, che nell'ambito del contratto di *Tutela SIMILE* ai clienti finali sia applicato il corrispettivo *PCV* previsto per il servizio di maggior tutela;

- al fine di permettere la corretta formulazione della proposta economica da parte degli operatori interessati a partecipare alla *Tutela SIMILE*, la deliberazione 633/2016/R/eel ha aggiornato il corrispettivo *PCV* in vigore dall'1 gennaio 2017;
- la deliberazione 782/2016/R/eel ha previsto l'attuazione della riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, stabilendo, tra l'altro, per quanto concerne la componente *DISP_{BT}* di posticipare all'1 gennaio 2018 il completo superamento dell'attuale struttura progressiva, già oggi vigente per i clienti domestici non residenti, mantenendo transitoriamente per l'anno 2017 e per i soli clienti residenti una struttura con progressività ridotta, avente la medesima struttura adottata per i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in generale, la determinazione e l'aggiornamento delle componenti relative alla commercializzazione della vendita al dettaglio sono effettuati in modo tale da trasferire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo relativo all'attività di commercializzazione e non creare potenziali barriere alla scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
- con il documento per la consultazione 514/2015/R/eel sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in merito ai criteri da utilizzare ai fini delle predette attività di determinazione delle componenti relative alla commercializzazione della vendita al dettaglio; in esito alla predetta consultazione, tali criteri sono poi stati applicati in relazione all'aggiornamento relativo all'anno 2016, disposto dalla deliberazione 659/2015/R/eel;
- in particolare, tali criteri prevedono che per quanto attiene i costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali:
 - il riconoscimento avvenga, secondo una metodologia consolidata, in misura percentuale rispetto al fatturato atteso, prendendo a riferimento il tasso di mancato incasso delle fatture (di seguito: *unpaid ratio*) trascorso un periodo di 24 mesi dalla loro emissione;
 - ai fini della determinazione dell'*unpaid ratio* vengano condotte delle analisi sulla base dei dati trasmessi dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni e venga adottato un livello di riconoscimento che tenga conto, da un lato, della necessità di incentivare l'efficientamento nelle politiche di gestione del credito, al fine di promuovere condizioni di erogazione del servizio efficienti, e, dall'altro lato, della diversa incidenza del fenomeno della morosità nel caso di clienti cessati, per i quali, cioè, alla data di rilevazione dell'incasso il rapporto contrattuale non risulta più in essere;
- in riferimento agli altri costi operativi:

- essi sono definiti a partire dalle informazioni desumibili dai conti annuali separati disponibili al momento dell'aggiornamento, operando al contempo delle rettifiche di tali informazioni al fine di considerare unicamente i costi tipici dell'attività di commercializzazione, escludendo pertanto le voci di natura straordinaria e le partite di costo che trovano copertura mediante ricavi derivanti da apposite componenti di prezzo (es. trasporto e oneri passanti);
- è previsto il riconoscimento di eventuali costi conseguenti all'introduzione delle misure di separazione del marchio (*debranding*) previste dalla deliberazione 296/2015/R/com, a condizione che a detti maggiori costi sia garantita un'adeguata evidenza contabile;
- in relazione alla remunerazione del capitale investito netto trovano conferma i criteri relativi a:
 - la definizione parametrica del capitale investito netto, che per le imprese di vendita risulta sostanzialmente coincidente con il capitale circolante netto, a partire dalla stima dell'esigenza di cassa cui un venditore deve far fronte nell'ambito della propria attività di vendita, dati i livelli di fatturato atteso e i tempi di esposizione media tra il saldo delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e l'incasso delle fatture da parte dei clienti finali;
 - il ricorso alla metodologia *Weighted Average Cost of Capital* (di seguito: WACC) ai fini della determinazione del tasso di remunerazione da applicare al capitale investito netto;
 - il separato riconoscimento dell'importo a copertura dell'onere IRAP per tenere conto della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita, operato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori;
- con particolare riferimento al ricorso alla metodologia WACC, la valutazione di una nuova metodologia di quantificazione del capitale investito netto, prospettata nella deliberazione 659/2015/R/eel, potrà essere condotta unicamente a valle del realizzarsi di un quadro più certo dell'evoluzione del mercato *retail*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con comunicazione 27 giugno 2016 è stata trasmessa agli esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria in ambiti in cui alla rete dell'impresa distributrice sono connessi più di 100.000 clienti finali, una richiesta dati riguardante tra l'altro:
 - grandezze quantitative relative ai clienti finali serviti;
 - dati economici e patrimoniali dell'anno 2015, ulteriori rispetto a quanto già trasmesso all'Autorità in ottemperanza agli obblighi di cui al TIUC;
 - informazioni relative alla morosità dei clienti finali;
 - eventuali costi sostenuti nel 2015 in seguito all'introduzione di misure di *debranding*;

- informazioni relative alle modalità di fatturazione e pagamento;
- sulla base dei dati disponibili e delle risposte ricevute è stato possibile analizzare un campione di esercenti la maggior tutela che rappresenta circa il 98% dei POD e dei volumi relativi ai clienti domestici e ai clienti BT altri usi serviti in maggior tutela;
- in relazione ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, in base ai dati dichiarati dagli operatori:
 - i dati relativi al fatturato del periodo luglio 2013 – giugno 2014 e al relativo incasso a 24 mesi (luglio 2015 – giugno 2016) mostrano un livello complessivo di *unpaid ratio* dichiarato dal campione pari a 1,60%, con livelli mediamente più elevati per i clienti BT altri usi e più contenuti per i clienti domestici;
 - si confermano, da un lato, livelli medi differenziati tra le regioni, con una variabilità territoriale tra le regioni del Centro Nord e quelle del Centro Sud, con le prime che si attestano su livelli mediamente inferiori rispetto alle seconde e, dall’altro lato, una maggiore incidenza del fenomeno della morosità per i clienti cessati;
- in relazione agli altri costi operativi, le più recenti informazioni di costo consuntivo disponibili afferiscono all’anno 2015 e, con riferimento alle informazioni pervenute in esito alla comunicazione 27 giugno 2016, non sono stati evidenziati, per l’anno 2015, costi relativi all’implementazione delle misure di *debranding*;
- in linea col passato, trova altresì conferma la presenza di una rilevante differenza tra il costo unitario dell’operatore di maggiori dimensioni e quello degli altri esercenti operanti in regime di separazione societaria, in ragione delle diverse economie di scala perseguibili (di seguito: effetto dimensione);
- rispetto al passato, inoltre, nell’ambito della raccolta *unbundling* è stata altresì prevista la possibilità per gli operatori di comunicare ulteriori informazioni relativamente al ribaltamento dei costi connessi alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela del settore elettrico e alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas; in particolare la trasmissione di tali informazioni, adeguatamente certificate, avviene da parte del singolo esercente su base volontaria e mira a valutare la diversa incidenza dei costi indiretti in ipotesi di utilizzo del *driver* di attribuzione “ numero di fatture emesse” in luogo del *driver* “ricavi dalle vendite e dalle prestazioni”;
- in relazione al livello del capitale investito netto, permane una situazione in cui le attività dello stato patrimoniale, relative principalmente alle immobilizzazioni immateriali, al netto delle voci incluse nel computo del capitale circolante netto, risultano complessivamente inferiori alle passività;
- per quanto attiene alle informazioni circa le modalità di fatturazione e pagamento, con particolare riferimento alla fatturazione *online*, le stesse sono state raccolte al fine di valutare eventuali interventi volti a definire le modalità di compensazione in presenza di differenze tra il livello di sconto applicato ai clienti

serviti alle condizioni di tutela che hanno scelto di ricevere la fattura *online* e una modalità di pagamento con addebito automatico degli importi fatturati e il costo evitato da parte degli esercenti;

- le informazioni, di cui al precedente punto, tuttavia non appaiono sufficienti per le finalità per cui erano state raccolte pertanto, si rinvia ad ulteriori approfondimenti in merito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all'aggiornamento delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i , con effetto dall'1 gennaio 2017;
- determinare il livello delle predette componenti tenuto conto dei criteri di riconoscimento già utilizzati in passato e sopra richiamati;
- prevedere in particolare che:
 - il tasso di *unpaid ratio* riconosciuto sia determinato procedendo ad un'analisi comparata di quanto dichiarato dagli esercenti, tenendo, tra l'altro in considerazione le differenze emerse tra i tassi rilevabili presso clienti cessati e non cessati, e assumendo ipotesi di efficientamento al fine di non includere nel riconoscimento situazioni di gestione non efficiente del credito;
 - il tasso di *unpaid ratio* riconosciuto sia altresì determinato in maniera differenziata al fine di tenere conto dell'impatto della dimensione dell'esercente sulle possibili politiche di gestione e di recupero del credito che possono essere messe in atto;
 - il tasso di *unpaid ratio* da applicare alla stima del fatturato sia pari a:
 - a) 0,4198% per i clienti domestici, zona Centro Nord;
 - b) 1,0893% per i clienti domestici, zona Centro Sud;
 - c) 1,3250% per i clienti BT altri usi, zona Centro Nord;
 - d) 3,1250% per i clienti BT altri usi, zona Centro Sud;
 - gli altri costi operativi siano determinati:
 - a) a partire dai valori di bilancio dell'anno 2015, desumibili dai conti annuali separati trasmessi dagli esercenti in ottemperanza ai vigenti obblighi di *unbundling* contabile;
 - b) tenendo conto, ai fini dell'attribuzione dei costi indiretti derivanti dalle funzioni operative condivise commerciale di vendita e di gestione della clientela del settore elettrico e commerciale di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas, delle informazioni, ove disponibili, comunicate dagli operatori in sede di trasmissione dei conti annuali separati, relative all'utilizzo del *driver* funzionale a tale ribaltamento;
 - c) considerando i costi tipici dell'attività di commercializzazione e confermando la differenziazione del riconoscimento per tenere conto dell'effetto dimensione;
 - in relazione alla remunerazione del capitale investito netto, si proceda secondo la metodologia parametrica di stima del capitale circolante netto già

utilizzata in passato; in particolare la necessità di cassa connessa all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica sia definita:

- a) sulla base di un'esposizione media di 42 giorni, determinata tenendo conto dei tempi di pagamento delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei tempi di incasso delle fatture da parte dei clienti finali, considerando altresì l'impatto dei ritardi di pagamento sul livello del capitale circolante in maniera differenziata per l'operatore di maggiori dimensioni e per gli altri esercenti societariamente separati, in ragione della diversa efficienza delle politiche di gestione del credito attuabili;
 - b) sulla base della metodologia WACC ed effettuando un riconoscimento separato dell'onere IRAP, determinato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita;
- confermare il meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti (articolo 16bis del TIV) e il meccanismo di compensazione della morosità (articolo 16ter del TIV), e, con riferimento a quest'ultimo, pubblicare fin da ora i livelli riconosciuti per l'anno 2017;
 - rimandare a successivo provvedimento l'individuazione di un meccanismo specifico meccanismo di perequazione a garanzia del potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi in ragione dell'uscita dei clienti finali dal servizio di maggior tutela.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- procedere all'aggiornamento della componente $DISP_{BT}$, con effetto dall'1 gennaio 2017 prevedendo che essa sia definita mantenendo transitoriamente per l'anno 2017 e per i soli clienti residenti una struttura con progressività ridotta, avente la medesima struttura adottata per i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema;
- prevedere che il livello della componente $DISP_{BT}$ tenga altresì in considerazione la necessità di gettito derivante dai meccanismi di compensazione previsti dal TIV e dimensionando detta componente al fine di recuperare la necessità di gettito in un anno;
- modificare conseguentemente il TIV, tenendo in considerazione che l'impatto economico dell'aggiornamento della componente $DISP_{BT}$ della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela

DELIBERA

Articolo 1 *Modificazioni al TIV*

1.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

a. all'articolo 10, il comma 10.9 è sostituito dal seguente comma:

“10.9 Fino al 31 dicembre 2016, la componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.1, lettera d), è differenziata tra le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 e, con riferimento ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) è differenziata tra i punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW e gli altri punti di prelievo. A partire dall'1 gennaio 2017, detta componente è differenziata tra le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 e, con riferimento ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) è differenziata tra i punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente e gli altri punti di prelievo.”;

b. all'articolo 10, al comma 10.10 le parole “nella tabella 3” sono sostituite dalle parole “nelle tabelle 3 e 3bis” e le parole “dalla medesima tabella 3” sono sostituite dalle parole “dalle predette tabelle”;

c. le tabelle 1, 2, 3, 4, 5 sono sostituite dalle seguenti tabelle:

Tabella 2: Meccanismo di cui all'articolo 16ter

a) Valori minimi di *unpaid ratio* di cui al comma 16ter.1 per l'ammissione al meccanismo di compensazione

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	CENTRO SUD			
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,83%	1,13%	1,43%	1,45%
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	3,72%	3,32%	3,91%	4,22%
	CENTRO NORD			
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,38%	0,43%	0,46%	0,44%
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	1,12%	1,43%	1,29%	1,39%

b) Parametro $COMP_{I,Z}^{RCV-Y}$ di cui al comma 16ter.5

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno			
	CENTRO SUD			
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	685,98	465,46	566,55	884,17
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	4259,45	5401,77	3864,19	5873,78
	CENTRO NORD			
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	409,78	212,20	425,78	660,68
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	3075,80	3285,29	3862,94	5856,68

c) Periodo di riferimento per la definizione del fatturato di cui al comma 16ter.3

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Ottobre 2010 Settembre 2011	Ottobre 2011 Settembre 2012	Maggio 2012 Aprile 2013	Luglio 2013 Giugno 2014

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$ fino al 31 dicembre 2016

a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-931,20	-0,028
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-452,89	-0,014
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-91,59	-0,003
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	-56,16	-0,002
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	85,33	0,003
	Da 01/01/2016 a 31/03/2016	-1257,39	-0,044
	Da 01/04/2016 a 31/12/2016	-1392,78	-0,049

b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza sino a 3 kW

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-1352,75
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-1451,50
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-1426,77
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	-1258,14
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	-1042,92
	Da 01/01/2016 a 31/03/2016	-2665,02
	Da 01/04/2016 a 31/12/2016	-2648,96

		centesimi di euro/kWh						
		Periodo di applicazione						
da	fino a	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	Da 01/01/2016 a 31/03/2016	Da 01/04/2016 a 31/12/2016
0	900	0,049	0,053	0,055	0,048	0,048	0,164	0,164
901	1800	0,049	0,053	0,055	0,048	0,048	0,164	0,164
1801	2640	0,414	0,454	0,474	0,419	0,378	0,976	0,976
2641	3540	0,810	0,887	0,926	0,818	0,733	2,134	2,134
3541	4440	0,810	0,887	0,926	0,818	0,733	2,134	2,134
Oltre 4440		1,220	1,350	1,410	1,246	1,113	2,134	2,134

c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-773,00
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-829,43
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-806,51
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	-710,15
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	-557,83
	Da 01/01/2016 a 31/03/2016	-1401,07
	Da 01/04/2016 a 31/12/2016	-1385,01

Tabella 4: Componenti RCV e RCV_{sm} di cui al comma 15.1

a) Componente RCV di cui al comma 15.1, lettera a)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
		Zona territoriale Centro Nord		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1846,31	4524,00	0,099
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1809,52	4461,62	0,098
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	1936,88	4521,48	0,099
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	1951,62	4920,77	0,108
	Da 01/01/2016 a 31/12/2016	2539,84	4920,51	0,108
	Da 01/01/2017	2712,22	5322,17	0,117
		Zona territoriale Centro Sud		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	2127,30	6675,97	0,146
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	2051,36	8126,11	0,178
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	2178,72	8185,96	0,179
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	2311,18	7472,91	0,163
	Da 01/01/2016 a 31/12/2016	2940,56	7348,71	0,160
	Da 01/01/2017	3004,92	7621,84	0,166

b) Componente RCV_{sm} di cui al comma 15.1, lettera b)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Zona territoriale Centro Nord				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2016 a 31/12/2016	3535,81	6592,79	0,145
	Da 01/01/2017	3807,10	7210,77	0,159
Zona territoriale Centro Sud				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2016 a 31/12/2016	4108,19	10963,49	0,239
	Da 01/01/2017	4345,30	12536,55	0,273

Tabella 5: Componente RCV_i di cui al comma 15.1, lettera c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Zona territoriale Centro Nord				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1477,05	3619,20	0,080
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1447,62	3569,30	0,080
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	1549,50	3617,18	0,080
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	1561,30	3936,62	0,086
	Da 01/01/2016 a 31/12/2016	2031,87	3936,41	0,086
	Da 01/01/2017	2169,78	4257,73	0,093
Zona territoriale Centro Sud				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1701,84	5340,78	0,120
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1641,09	6500,89	0,140
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	1742,98	6548,77	0,140
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	1848,94	5978,33	0,130
	Da 01/01/2016 a 31/12/2016	2352,45	5878,97	0,128
	Da 01/01/2017	2403,93	6097,47	0,133

d. dopo la tabella 3 è aggiunta la seguente tabella:

Tabella 3bis: Componente $DISP_{BT}$ dall'1 gennaio 2017

a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
		lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2017	-1143,96	-0,040

b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2017	-2374,59

		centesimi di euro/kWh
		Periodo di applicazione
da	fino a	Da 01/01/2017
0	1800	0,272
Oltre	1800	0,583

- c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2017	-1544,39

Articolo 2
Disposizioni finali

2.1 Il presente provvedimento e il TIV, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni